



STUDIO IMPRESA

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

CIRCOLARE DEL MESE DI APRILE 2026

Obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici - Chiarimenti operativi
Fatturazione elettronica - Aggiornamento delle specifiche tecniche
Regime forfetario - Limite di ricavi e compensi - Somme restituite - Effetti
Enti del Terzo settore - Pratiche relative al RUNTS - Modalità di effettuazione - Novità
Trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti - Riattribuzione delle ritenute eccedenti da parte dei soci
Credito d'imposta a favore di incubatori certificati per investimenti in <i>start up</i> innovative - Modalità e termini di presentazione delle domande
Registro delle imprese - Obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori - Imposta di bollo
Corrispettivi incassati da un terzo - Modalità di certificazione
Cessioni intracomunitarie con lavorazioni - Prova di uscita dei beni - Decorrenza del termine

OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI - CHIARIMENTI OPERATIVI

Con un avviso pubblicato il 5.3.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, il servizio *web* che consente di effettuare il collegamento tra i POS e i registratori telematici o la procedura *web* Documento commerciale *on line*. Al fine di supportare gli operatori nel nuovo adempimento, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ che sono state aggiornate, da ultimo, il 25.3.2026.

QUADRO NORMATIVO

L'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 ed è efficace dall'1.1.2026.

Esso impone agli esercenti che certificano i corrispettivi mediante documento commerciale di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento tra i dati dei POS e i dati degli strumenti di certificazione (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

TERMINI DI COMUNICAZIONE

Per i POS già attivi all'1.1.2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, la comunicazione deve essere effettuata entro il 20.4.2026.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, invece, la comunicazione dell'abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

CHIARIMENTI OPERATIVI

Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.

Errata esclusione di un POS dall'elenco

Nell'ambito del servizio *web* per il collegamento, è possibile visualizzare l'elenco dei POS collegabili. Laddove l'esercente non riconosca la titolarità del POS ovvero intenda escluderlo dall'elenco perché non soggetto a collegamento, può farlo mediante un'apposita funzione (chiusura del POS). In caso di erronea esclusione, è possibile reinserire i dati identificativi tramite la funzione di inserimento manuale.

Franchising

Nell'ipotesi di un punto vendita in *franchising* in cui il POS è intestato al *franchisor* mentre il registratore telematico è intestato alla partita IVA dell'affiliato, il collegamento deve essere ugualmente effettuato. Tuttavia, poiché il POS non è visualizzabile in automatico nel servizio per il collegamento, l'esercente dovrà aggiungerlo con la funzionalità di inserimento manuale.

Pagamento tramite assegno o bonifico

Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.

Invece, in caso di bonifico, il documento dovrà riportare l'indicazione "pagamento elettro-nico". Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo.

Mancato accreditamento

L'esercente che nel portale Fatture e Corrispettivi non trova il *link* al servizio "Collegamento dispositivi POS" deve verificare di essere accreditato come esercente sul portale e, in caso negativo, provvedere tramite il servizio "Accreditamento".

Pagamento elettronico successivo alla consegna dei beni

Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo rispetto alla consegna dei beni stessi, l'esercente deve emettere un documento commerciale con l'indicazione "NonPagato".

Dispositivi ambulanti

La classificazione "Dispositivo ambulante" presente nel servizio *web* va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico sia utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale.

Non va utilizzata, invece, se l'esercente, pur eseguendo prestazioni direttamente presso l'abitazione dei clienti e incassando i corrispettivi tramite vari POS, possiede un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell'azienda. In tal caso, andrà indicato l'indirizzo dell'unità locale dove è collocato il registratore.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

In data 31.3.2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9.1), specificando che le nuove regole sono utilizzabili dal 15.5.2026.

CONTROLLI SUL CODICE FISCALE PER I GRUPPI IVA

Fra i motivi dell'aggiornamento viene segnalata l'introduzione di un nuovo controllo sul campo "Codice fiscale" del cessionario o committente nella fattura elettronica, nel caso in cui questo dato sia riferito a un Gruppo IVA.

In particolare, in assenza dell'indicazione della partita IVA, il sistema verifica che il codice fiscale appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo. Se il codice è presente ma appartiene al Gruppo IVA e non a uno dei partecipanti, il *file* viene scartato con codice errore "327".

Si ricorda, infatti, che in caso di fatturazione di cessioni o prestazioni nei confronti di un Gruppo IVA, il fornitore deve indicare il codice fiscale del singolo acquirente comunicato dal rappresentante di gruppo o dai partecipanti (art. 3 co. 2 del DM 6.4.2018).

COMPENSI ESENTI NEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Un altro aggiornamento riguarda l'introduzione di una nuova codifica da inserire nel blocco "AltriDatiGestionali" per identificare il reddito esente dei lavoratori sportivi.

In sostanza, per riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi all'ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, che godono dell'esenzione fino a 15.000,00 euro annui, l'elemento "Tipo dato" può essere valorizzato con la stringa "ESENZSPORT".

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E CODICI DESTINATARIO

Ulteriori modifiche alle regole tecniche riguardano, infine:

- le procedure di accreditamento ai canali *web service* e SFTP;
- il numero massimo di codici destinatario disponibili (che passa da 100 a 300).

REGIME FORFETARIO - LIMITE DI RICAVI E COMPENSI - SOMME RESTITUITE - EFFETTI

I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall'imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d'imposta successivo; il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello 6.3.2026 n. 68, ribalta l'interpretazione diffusa dalla medesima Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26.

PRECEDENTE ORIENTAMENTO

Con la suddetta risposta a interpello 26/2026, infatti, veniva sostenuto che nel limite di 85.000,00 euro rientrasse, in assenza di indicazioni di segno opposto, "*ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)*".

Di conseguenza, l'incasso di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di 85.000,00 euro, avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell'anno successivo a causa dell'errore commesso da un soggetto terzo.

NUOVO ORIENTAMENTO

Con la risposta a interpello 68/2026, l'Agenzia delle Entrate rettifica l'interpretazione diffusa con la citata risposta a interpello 26/2026; in particolare, viene ora chiarito che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell'errore commesso da parte del committente, nell'erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, "*i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio*".

In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite *in toto* nell'anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

ENTI DEL TERZO SETTORE - PRATICHE RELATIVE AL RUNTS - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE - NOVITÀ

Il DM 13.1.2026 n. 2, pubblicato sulla *G.U.* 20.3.2026 n. 66, modificando il DM 15.9.2020 n. 106, ha introdotto diverse novità in merito al procedimento di iscrizione nel RUNTS e alla gestione delle successive pratiche.

Con il successivo DM 31.3.2026 n. 36 sono stati conseguentemente aggiornati i contenuti tecnici e i tracciati informativi allegati al DM 106/2020.

INTRODUZIONE DELLA DELEGA

La modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell'ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.

La delega può essere limitata alla compilazione e all'invio delle istanze al RUNTS, o estendersi anche alla relativa sottoscrizione.

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci.

ALTRE NOVITÀ

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. 2 riguardano, in particolare:

- la modifica del termine per il deposito dei bilanci;
- l'aggiornamento annuale dei dati sociali;
- le procedure di acquisto della personalità giuridica;
- la cancellazione dal RUNTS;
- la devoluzione del patrimonio;
- i canali di comunicazione con il RUNTS;
- i comitati;
- i modelli *standard* di statuto.

DECORRENZA

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. 2 diventano operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

TRASFORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE ECCEDENTI DA PARTE DEI SOCI

Nel caso in cui le ritenute imputate per trasparenza dalla società di persone o dall'associazione professionale eccedano le necessità del socio o associato, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009 n. 56, ha stabilito che il socio o associato può riattribuire all'ente collettivo le ritenute eccedenti, che residuano dopo lo scomputo dalla propria IRPEF dovuta.

In relazione alla trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti (STP) nella forma di srl, a decorrere dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.3.2026 n. 85, ha chiarito che:

- la facoltà per il socio di ritrasferire le ritenute eccedenti prescinde dalla trasformazione da associazione professionale a STP decorrente dall'inizio del periodo d'imposta successivo;
- i soci dell'associazione professionale, una volta utilizzate le ritenute all'interno del modello REDDITI PF 2026 relativo al periodo d'imposta 2025, potranno quindi ritrasferire all'associazione la quota che eventualmente residua;
- tale quota dovrà, a sua volta, essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore alla trasformazione, ovvero nell'ultima dichiarazione cui l'associazione professionale è tenuta (nel caso di specie il modello REDDITI SP 2026, relativo al periodo d'imposta 2025);
- se una parte delle ritenute ritrasferite all'associazione professionale dovesse eccedere le imposte dovute dall'associazione medesima, queste ritenute, sotto forma di credito d'imposta, potranno essere utilizzate in compensazione dalla STP risultante dalla trasformazione.
-

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI INCUBATORI CERTIFICATI PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DM 13.3.2026, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di *start up* innovative in forma diretta o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative (art. 32 della L. 193/2024 e DM 26.5.2025).

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è pari all'8% dell'investimento agevolabile.

L'importo massimo dell'investimento agevolabile è pari a 500.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere mantenuti per almeno 3 anni, pena la decadenza.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

L'istanza di accesso al credito d'imposta deve essere presentata a Invitalia:

- dalle ore 10.00 del 30.3.2026, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 1,8 milioni di euro annui);
- via PEC, all'indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it;
- compilando l'apposito modulo di domanda approvato, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'incubatore o acceleratore richiedente.

REGISTRO DELLE IMPRESE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI - IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, operata dall'amministratore di società, è esente dall'imposta di bollo.

QUADRO NORMATIVO - OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE

L'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 (come da ultimo modificato dall'art. 13 co. 3 del DL 159/2025) ha esteso l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o meglio, un domicilio digitale (di cui all'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005), anche "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria".

L'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare al Registro delle imprese una propria PEC, che non può coincidere con quella della società.

ISTANZA DI INTERPELLO

Facendo riferimento a questa disciplina, l'istante si rivolge all'Amministrazione finanziaria per chiedere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per le comunicazioni di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (e le sue successive eventuali variazioni) presentate dalle società possa applicarsi anche alla comunicazione dell'indirizzo PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012.

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta 67/2026, l'Agenzia delle Entrate, in forza di un'interpretazione logico-sistematica, estende l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, in ragione dell'identità di *ratio* dei citati obblighi e dell'identità dell'iscrizione posta in essere nei due casi.

L'Agenzia rileva, però, che l'esenzione dall'imposta di bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicilia digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all'indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

CORRISPETTIVI INCASSATI DA UN TERZO - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Con la risposta a interpello 23.3.2026 n. 83, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi nel particolare caso in cui una società metta a disposizione di un partner commerciale un'area del proprio punto vendita, in modo che quest'ultimo possa svolgere i propri servizi a favore della clientela.

CASO DI SPECIE

Nel caso specifico, il partner forniva trattamenti estetici e il gestore del punto vendita avrebbe incassato i corrispettivi per suo conto, riversandoli poi al netto di una commissione. La società ospitante ipotizzava, quindi, di rilevare i corrispettivi incassati mediante i propri registratori telematici, emettendo il relativo documento commerciale.

Tuttavia, considerato che il partner in questione, pur operando all'interno del punto vendita della società ospitante, svolgeva l'attività in proprio, con propri dipendenti e sotto la propria responsabilità, l'Agenzia esclude che i corrispettivi possano essere certificati da un altro soggetto.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

L'obbligo di certificazione fiscale, infatti, ricade su colui che pone in essere le attività di cui all'art. 22 del DPR 633/72, quindi è tale soggetto che deve dotarsi di un registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita IVA, e non l'esercente che, pur incassando i corrispettivi, risulta estraneo all'operazione.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di documentare le operazioni mediante fattura, incaricando un terzo per l'emissione ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON LAVORAZIONI - PROVA DI USCITA DEI BENI - DECORRENZA DEL TERMINE

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2026 n. 65 ha esaminato le condizioni per fornire la prova del trasporto all'estero entro 90 giorni nel caso di una cessione intracomunitaria, con trasporto a carico dell'acquirente, laddove i beni sono stati oggetto di lavorazione prima di essere spediti nell'altro Stato membro dell'Unione europea.

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 2 del DLgs. 87/2024, a decorrere dall'1.9.2024, ha esteso il regime sanzionatorio, già previsto per le cessioni all'esportazione con trasporto o spedizione a carico dell'acquirente, anche alle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA.

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, pertanto, è attualmente applicabile una sanzione pari al 50% dell'IVA, per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 i cui beni, trasportati a cura del cessionario, non risultino pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

FATTISPECIE IN ESAME

Nel caso di specie, prima dell'invio all'estero, la società cedente italiana ha compiuto un lungo processo di lavorazione, tale per cui è determinante comprendere a decorrere da quale momento debba essere computato il termine di 90 giorni previsto, ai fini sanzionatori, dall'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 per fornire la prova del trasporto o spedizione dei beni in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il termine decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le lavorazioni e gli assemblaggi, al fine del suo "definitivo invio" nell'altro Stato membro dell'UE.

Più precisamente, il termine di 90 giorni in esame decorre dalla data in cui la merce è consegnata al terzo per il relativo trasporto o spedizione nell'altro Stato membro, documentata mediante DDT o CMR o dagli ulteriori mezzi di prova individuati dalle disposizioni nazionali e unionali e dalla prassi in materia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12).

MODALITÀ DI RECUPERO DELL'IMPOSTA DA REGOLARIZZAZIONE

La sanzione di cui all'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso del descritto termine di 90 giorni, la condizione del trasporto dei beni in un altro Stato dell'UE non si verifica e l'IVA viene versata, regolarizzando la fattura che era stata emessa in regime di non imponibilità (mediante l'emissione di una nota di variazione in aumento).

L'Agenzia delle Entrate precisa che resta salva la facoltà per il cedente di recuperare l'IVA versata in sede di regolarizzazione, qualora sopraggiunga la prova della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale, anche successivamente al termine dei 90 giorni.

Il recupero dell'imposta può avvenire mediante una nota di variazione in diminuzione ovvero presentando istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.